

Roma, 11 marzo 2022

## Nota di approfondimento


### Contributi per costruzione/ristrutturazione Asili nido e incremento delle risorse correnti nell'ambito del FSC

È tuttora in corso, dopo la **proroga al 31 marzo prossimo** decisa dal Ministero dell'Istruzione, **il bando per l'acquisizione di risorse da destinare all'incremento dei posti nelle strutture pubbliche della prima infanzia (0-2 anni)**, con priorità per le aree meno dotate. L'ANCI sta svolgendo iniziative di approfondimento dei contenuti e delle modalità di partecipazione al bando ([https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi\\_public/News/227](https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/227)).

Si tratta di una delle misure più impegnative previste dal PNRR (<https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/>), che stanZIA ben 2,4 miliardi di euro nel quadro dell'obiettivo di raggiungere entro il 2026 una copertura del servizio pari ad almeno il 33% (bambini frequentanti su bambini di età 3-36 mesi) calcolata su base locale, su tutto il territorio, tenendo conto anche dell'offerta privata di tali servizi.

L'obiettivo si concretizza nella disponibilità di circa 150mila posti aggiuntivi su scala nazionale, ovviamente concentrati nelle aree oggi più sguarnite. I dati desunti dall'indagine Istat sui servizi educativi per l'infanzia e dai questionari dei fabbisogni standard mostrano gradi di copertura molto variabili, come emerge dalla figura riportata di seguito.

**Grado di copertura del servizio Asilo nido**  
(n. utenti in strutture pubbliche e private / n. bambini da 3 a 36 mesi)  
**Rappresentazione su base provinciale – Anno 2018**



Fonte: elaborazioni IFEL su dati ISTAT e Questionari Fabbisogni standard relativi al 2018

Per quanto la mappa sia calcolata sulla situazione dei singoli Comuni e su base provinciale – e quindi non considera quote di servizio soddisfatte o insoddisfatte a livello di bacini territoriali sovracomunali – appare tuttavia evidente la concentrazione delle carenze di servizio nella gran parte del Sud e delle Isole che secondo i dati disponibili, rappresentano oltre la metà del fabbisogno di servizio aggiuntivo, ma anche in alcune aree del Centro-Nord.

La proroga del bando PNRR è stata decisa a fronte della necessità di dare più tempo ai Comuni, singoli o associati, impegnati sui tanti fronti aperti con le diverse misure del PNRR, a fronte di richieste che, alla scadenza originaria del 28 febbraio, ammontavano a circa la metà dei fondi disponibili. Appare quindi decisivo per il successo di questo intervento che entro la fine di marzo pervenga al Ministero dell'Istruzione un gran numero di ulteriori progetti di investimento sugli asili nido, in particolare per le aree con servizi più carenti o assenti.

Nel caso degli Asili nido, la politica di potenziamento del servizio comporta rilevanti oneri correnti, ai quali risponde una diversa e necessariamente coordinata iniziativa introdotta già con la legge di bilancio per il 2021 e ora potenziata con la legge di bilancio per il 2022 (co. 172, l. 234/2021, riportato in calce a questa nota). In base a questa norma, il **Fondo di solidarietà comunale (FSC) viene alimentato da ulteriori risorse statali dedicate al potenziamento del servizio Asili nido** comunali con l'esplicito obiettivo di tendere a regime alla copertura uniforme su tutto il territorio nazionale del 33% di bambini serviti.

Le risorse messe a disposizione di questa politica sono ingenti e sostanzialmente coerenti con l'obiettivo: **dai 120 milioni del 2022**, si incrementano progressivamente i fondi fino a 450 milioni di euro nel 2026 e **a 1,1 miliardi annui a decorrere dal 2027**. **Si tratta quindi di assegnazioni strutturali**, condizionate all'effettiva attivazione di nuovi posti e all'aumento di numerosità degli utenti, **che accompagneranno stabilmente le realizzazioni previste con i fondi di investimento del PNRR**.

Ciò significa che, sulla base di una quantificazione dei fabbisogni riscontrati in ciascun Comune, i nuovi posti realizzati attraverso investimenti in nuovi edifici o attraverso le eventuali alternative localmente individuate (riadattamento di spazi esistenti, recupero di scuole non utilizzate, ecc.) saranno finanziati in modo adeguato, evitando i problemi di tenuta di un servizio che – comunque gestito – comporta oneri correnti molto impegnativi.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, cui è demandata l'elaborazione di una proposta di riparto dei fondi in questione sta ultimando i lavori e dovrebbe produrre un risultato già concertato con tutte le amministrazioni coinvolte entro i prossimi giorni. In questa fase, lo stanziamento dei primi 120 milioni di euro permetterà un incremento di servizio stimato in oltre 15mila posti che potrà essere più facilmente utilizzato dagli enti che già hanno individuato soluzioni praticabili in breve termine (nuove strutture già disponibili e possibilità di riadattare strutture in buono stato).

**Nel caso di difficoltà che impediscano l'utilizzo efficace della quota FSC-Asili nido che sarà assegnata nelle prossime settimane, la condizione di fabbisogno dell'ente non verrà meno, ma sarà considerata per il prossimo anno.** A questo scopo, l'ANCI proporrà un'integrazione della norma attuale per prevedere espressamente che le risorse non utilizzate dai Comuni in un anno ritornino nella disponibilità del FSC per essere riassegnate negli anni successivi, almeno fino al 2027.

**La certezza della disponibilità di risorse correnti adeguate e la cooperazione tra le due misure**, quella di sostegno agli investimenti e quella di finanziamento ordinario, costituiscono condizioni essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del

servizio. Un obiettivo particolarmente impegnativo per le aree meno fornite, dove si collocano i beneficiari prioritari ai quali è orientata la gran parte delle risorse disponibili su ambedue i versanti.

È naturale che nei prossimi anni gli schemi di riparto siano adeguati alle capacità di risposta dei Comuni, sempre nel rispetto delle priorità dettate dai fabbisogni rilevati, ma **è certo fin d'ora che le risorse correnti via via assegnate a fronte di nuovi posti in asilo nido attivati rimarranno strutturalmente nella disponibilità dei Comuni** beneficiari. Questo elemento costituisce un fondamentale presupposto e anche un incentivo affinché i Comuni interessati valutino tutte le possibilità per la formulazione delle richieste di contributo all'investimento.

Nelle prossime settimane l'IFEL fornirà tutte le informazioni utili sul riparto delle risorse correnti aggiuntive e sulle modalità di rendicontazione del loro utilizzo.

**Legge 27 dicembre 2021, n. 234, comma 172**

**172.** Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-sexies*) è sostituita dalla seguente:

«*d-sexies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali.

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.

L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»